1

OSSERVAZIONI

SUL

PROGETTO DI LEGGE COMUNALE

PRESENTATO

AL CONSIGLIO DEI DEPUTATI

DAL MINISTERO CAPPONI

Memoria

LETTA ALLA R. ACCADEMIA DEI GEORGOFILI DI FIRENZE

NELL'ADUNANZA DEL DÌ 4 GENNAIO 1849

dal socio ordinario

CONS. ENRICO POGGI

(*Estr. dagli* Atti, Vol. XXVII)

Non consentendo i presenti tempi neppure nel seno delle accademie discorsi scientifici ed astratti, ma tutte richiamando le forze degl' intelletti verso argomenti di pratica utilità, a me cui spetta oggi compiere il debito di una lettura è sembrato opportuno il ragionare alcun poco intorno al progetto di legge comunale presentato, non ha guari, al Consiglio dei Deputati dal Ministero Capponi. Io non so se l'attual Ministero lo farà suo, se lo modificherà, ovvero se lo cambierà con un altro; ma qual che si possa essere la sorte del medesimo estimo utile d'esaminarlo, potendo per lo meno servire di norma alla compilazione di un nuovo. Dichiaro bensì che non intendo sottoporlo ad una minuta analisi, ma soltanto fermarmi sopra alcuni punti che più degli altri suscitarono nel mio animo gravi dubbi, ovvero mi parvero meritevoli di correzioni.

La proposta di legge contiene due specie di disposizioni risguardanti o la costituzione organica delle comuni, o le loro attribuzioni: partitamente farò parola di quelle e di queste.

Rispetto alla costituzione organica, incomincerò dal notare come vengano in ogni comune istituiti due distinti collegj deliberanti : l'uno per statuire intorno alle cose da farsi, che è il consiglio generale; l'altro per amministrare ed eseguire il deliberato, che è il collegio dei priori.

Questo sistema, abbenchè possa andar soggetto a censure, è fors' anco cagionare alcuni inconvenienti, parmi preferibile all' altro di una sola magistratura che è adottato dalla legge municipale francese.

Esso giova ad impedire il concentramento, sempre pericoloso, dell' autorità esecutiva in un solo individuo, e d'altra parte scema le lentezze delle risoluzioni, che sarebbero inevitabili, ove il gonfaloniere per ogni più piccolo affare fosse necessitato a conferire col consiglio generale del comune.

Egli è anco a dirsi che la istituzione di due collegj, uno più numeroso l' altro più ristretto, è conforme agli antichi ordini del paese, i quali ogni volta non appariscano viziosi e funesti al buono andamento della pubblica cosa, vogliono essere rispettati.

È pure lodevole il progetto di legge pel largo numero dei membri di cui vuole composti i collegj deliberanti, non che per la larga base su cui stabilisce e fissa il diritto elettorale.

Non meno di dodici, nè più di quaranta, sono i consiglieri, in ragione della popolazione; non meno di tre nè più di dieci i priori.

Ogni individuo che paghi una tassa diretta alla comune, sia piccola o grande, sia personale o reale, è elettore ed eligibile insieme.

Fin quì non avrei gravi dubbj da elevare, nè correzioni o riforme da proporre.

Ma un primo dubbio in me sorge dal silenzio quasi assoluto che tiene il progetto intorno alla condizione d' esercizio dei diritti elettorali. Esso non esprime se per esser elettore in un comune richiedasi, o no, il domicilio nel medesimo.

Nell' art. 14 soltanto è detto che possono esercitare il diritto elettorale per mezzo di rappresentanti i non toscani, le donne, i minori, i pienamente inter-

detti, le amministrazioni pubbliche, le corporazioni. Il che escluderebbe necessità del domicilio nel comune, perchè i forestieri certamente ne mancano. E quando ciò siasi inteso stabilire, la disposizione consonerebbe coi principj che servono di base alla competenza dei diritti municipali. Imperciocchè la precipua ragione per cui si conferisce l'esercizio dei diritti elettorali, si è l'interesse alla retta amministrazione dei beni e delle rendite del comune non che alla tutela delle proprietà private, interesse che si riscontra non solo in quelli che vi dimorano, ma eziandio in coloro che abitando altrove vi possiedono beni, e soddisfanno agli oneri comunali. Quindi appare giusto il dare anche ad essi voce nelle elezioni. Ma la conseguenza che da questo principio dovrebbe trarsi, quella sarebbe che ogni individuo ed ogni corpo morale potesse votare per mezzo di rappresentanti in ogni comune in cui pagasse una imposta.

Or la legge tace intorno a questo, nè si rileva da nessun articolo qual sia il suo pensiero. Essa pecca perciò d'incompletezza.

È pure a mio avviso incompleta nello stabilire le diverse cause d'esclusione dagli uffizi di consigliere, di priore, e gonfaloniere.

Non è impedito ad uno stesso cittadino l'esser membro di più consigli municipali nel tempo medesimo, il che pareva necessario a dichiararsi onde non render frustranee o meno numerose le adunanze dei collegj deliberanti.

Non è neppur vietato l'esser priori o gonfalonieri ai magistrati dell'ordine giudiziario che siano in attività di servizio. Il qual divieto dovrebbe esser aggiunto affinchè non si distraggano soverchiamente dal disimpegno del loro grave ministero. Bensì vorrei che non fosse ai magistrati interdetto l'ufficio di consiglieri, sì perchè le adunanze del consiglio sono rare, sì per-

chè sarebbe ingiusto il privare una classe intera di pubblici funzionari, del diritto che ha ogni cittadino a tutelare col proprio suffragio gl'interessi del comune in cui dimora o possiede.

Vorrei egualmente che fossero esclusi dall'uffizio di gonfaloniere i parrochi e tutti gli ecclesiastici che hanno cura d'anime, non essendo prudente il cumulare in una sola persona due ministeri destinati a porgersi, massime nelle campagne, un vicendevole ajuto.

Nulla è pure statuito circa alla residenza del gonfaloniere nel territorio comunitativo, la quale parmi necessaria a renderlo autorevole. L'assenza abituale dei gonfalonieri dal comune, facile ad accadere per le leggi che attualmente ci governano, toglie alle magistrature municipali ogni prestigio ed ogni forza in un con la possibilità di ben conoscere le condizioni economiche e morali delle popolazioni. Vorrei pertanto che nella legge fosse detto doversi il gonfaloniere scegliere fra gl'individui domiciliati nella comunità, o almeno doversi l'eletto obbligare a fissarvi la dimora per tutto il tempo dell'esercizio della carica.

Rispetto alla nomina di esso non disapprovo che si faccia dal Principe, capo del potere esecutivo, siccome è praticato in Francia e nel Belgio; ma reputo inopportuna la condizione impostagli di sceglierlo fra i due terzi dei consiglieri comunali che hanno avuto più voti. Dovrebbesi all'incontro statuire che il Principe lo sceglie fra tutti i consiglieri eletti dai comunisti, oppure fra quelli che il consiglio generale nomina all'ufficio di priori. Ecco la ragione di questa mia sentenza.

La proposta di legge intanto ha ristretto le facoltà del Principe a scegliere il gonfaloniere fra i due terzi dei consiglieri che hanno avuto più voti, in quanto ha supposto che gli onorati di maggiori suffragj siano verosi-

milmente quelli tra cui gli elettori avrebbero scelto il capo della comune, ove ne avessero avuta potestà. Or questo concetto parmi basato sul falso. Imperocchè deve frequentemente intervenire che gli elettori richiamati ad eleggere i membri del consiglio, e non il gonfaloniere, si contentino di ricercare nei candidati alcune attitudini e capacità che sono comuni a più individui; e quindi onorino di un maggior numero di voti un cittadino che può essere un ottimo consigliere, e poco idoneo all'ufficio di capo della magistratura. Può del pari seguire che i maggiori suffragj cadano sopra persone escluse dalle leggi ad assumere l'ufficio di gonfaloniere, per cui la circostanza di riunire alcuno più voti non è argomento sufficiente della di lui idoneità ad occupare il supremo grado nel comune a giudizio degli elettori. Vuolsi perciò lasciare al Principe la maggior possibile latitudine nella scelta, affinchè s'egli estima utile di nominare anco l'ultimo consigliere, non glielo vieti la minorità comparativa dei suffragi da quello ottenuta nelle elezioni. Che se si vuole dal corpo municipale un autorevole giudizio sui consiglieri i più atti a cuoprir quella carica, in questo caso dovrebbe imporsi al potere esecutivo l'obbligo di scegliello nel collegio dei priori, i quali sono nominati dal consiglio generale.

Non trovo ragionevole il disposto dell'art. 40 il quale ordina che, decretata dal Principe la remozione del gonfaloniere per aver mancato volontariamente ai propri doveri, egli rientri a far parte del collegio dei priori. Quest'articolo mantiene il germe di quella funesta debolezza che ha tanto nei passati tempi contribuito a tórre alle autorità costituite ogni forza morale. Qualunque funzionario commetta un reato in ufficio che lo renda meritevole d'esser remosso dalla sua carica, non deve solamente discendere per gradi nella gerarchia governativa, ma occorre che cessi dall'esercizio

d' ogni pubblica funzione; molto più poi chi è, come il gonfaloniere, pervenuto a quel magistrato per causa indiretta della fiducia mostrata dai comunisti nello eleggerlo a membro del consiglio. Che se si tien fermo il sistema della semplice degradazione, si compromette per spirito di malintesa pietà il credito del corpo municipale.

Forse potrebbe osservarsi in contrario, come non debba mettersi in arbitrio del potere esecutivo di remuovere dall' uffizio di consigliere un individuo che vi è stato chiamato per la libera elezione dei comunisti. Ma è facile chiarire in proposito ogni dubbio. La remozione del gonfaloniere non può avvenir se non per veri e propri reati in ufficio; nè dev'esser concesso l'usarla per semplici mancanze involontarie, e nemmeno per la poca capacità da esso mostrata in esercitare il suo ministero. Or posto ch' egli debba perdere la carica soltanto a cagione di reato, gli elettori del comune non solo non possono adirarsi per questo accidente, ma sono interessati a volere ch'egli non faccia più parte d' alcuno dei due collegj rappresentanti il comune. E se per avventura il delitto fosse stato troppo severamente giudicato, o avesse tale indole da non toglierli la pubblica fiducia, gli elettori reintregandolo nella carica di consigliere possono riparare all'errore o all'arbitrio, che per avventura fosse stato commesso dal Governo.

Il sistema d'elezione del consiglio municipale ordinato dal progetto di legge parmi peccare dello stesso difetto di cui peccano i metodi sanciti per la nomina dei Deputati, e degli ufficiali della guardia civica. Ecco ciò che dispongono gli articoli 17. 18. 19. La elezione dei consiglieri comunali nel primo scrutinio richiede il concorso di due condizioni:

1.ª Che siano intervenuti un terzo almeno degli elettori.

2.ª Che gl' individui onorati del suffragio contino ciascuno la decima parte almeno dei voti dati.

Ove non abbia preso parte alla votazione il terzo degli elettori, oppure non siano rimasti eletti tanti individui quanti sono i consiglieri da nominare, in questo caso si procede ad un secondo scrutinio. Il quale non s' intima pel successivo giorno, ma per altro più lontano, essendo detto che gli elettori si convocheranno con l' avviso che l' elezioni si avranno per valide qualunque sia il numero degl' intervenienti, e si terranno per eletti coloro i quali raccorranno maggiori voti. In caso di parità la preferenza è data al più imposto; quando vi sia parità d' imposta, al seniore, e se sia pari anco l' età decide la sorte.

Primamente è a notarsi come, tranne i discorsi articoli, manchi ogni altro disposto necessario a svolgere tutto il processo elettorale. Resta quindi a sapersi come si farà la prima convocazione degli elettori, se per invito generale affisso in diversi luoghi pubblici, ovvero per invito a domicilio. Nulla è detto intorno al modo di comporre il seggio dell' adunanza, nulla circa la disciplina e la polizia dell' assemblea, nulla nemmeno del procedimento da tenersi per raccogliere il voto d' ogni elettore, e spogliarne le schede. A ciò neppur provvede il progetto col richiamo delle disposizioni d' altra legge elettorale; richiamo per altro che giudicherei insufficiente all' uopo, essendo omai tempo di comporre una legge organica in tutte le sue parti compiuta.

Ma il vizio principale ch' io lamento nelle prescrizioni testè esposte, si è quello di esigere la presenza di un terzo almeno degli elettori nel primo scrutinio, e di rimandare il secondo ad altro giorno più lontano invece di farlo succedere immediatamente al primo. Con questo sistema, che è pure tenuto in tutte le leggi elet-

torali toscane, non saprei dire ciò che siasi avuto in animo di conseguire. Non la scelta dei consiglieri pel voto della maggiorità degli elettori; perchè nel secondo scrutinio essa vien fatta senza riguardo alcuno al numero dei votanti; non l'agevolamento agli elettori impediti nel primo giorno d'intervenire nel secondo, perchè l'opera dell'elezione quanto più resta frazionata nel tempo, e più difficoltà incontra per l'intervento di un copioso numero di votanti. Invece mi è parso chiaro, come di quì sia surta la principal causa della trascuranza dei cittadini a pigliar parte all'elezione degli ufficiali della guardia civica, e dei deputati, perocchè il sistema tracciato favorisce altamente la neghittosità, l'apatia, l'inerzia, quei vizj insomma che allo svolgimento dignitoso ed efficace della vita pubblica fra noi hanno recato finora grave nocumento.

Qual'è, o signori, la molla che deesi mettere in azione affinchè una moltitudine d'uomini diversi per condizione, indole e pensieri convenga volenterosa da più siti in un sol luogo a scegliere i suoi rappresentanti sia al consiglio dei deputati, sia a quello più ristretto del comune? Se noi interroghiamo l'intelletto, ne abbiamo in risposta, come occorra risvegliare nel petto dei cittadini il sentimento dell'amor patrio, facendo loro presente lo scopo e la importanza della elezione pel pubblico bene. Ma se interroghiamo invece il cuore e la volontà umana, rispondono come a spingere gl'individui a simili atti non basti porre innanzi l'idea del pubblico bene, ma richiedersi per di più la cooperazione dell'interesse privato. La quale a due condizioni si ottiene, con risvegliare un sentimento personale nell'animo d'ogni elettore, e con ordinare nel modo il più semplice e il più spedito l'affare dell'elezione onde le abitudini della vita privata d'ogni uomo non rechino inciampo al compimento di questo dovere. Non molto

lusinghevole apparirà questo giudizio intorno ai motori delle azioni umane, ma qual ch' egli sia dal lato morale, è certamente conforme alla esperienza di tutti i tempi; della quale gli statisti, a meno che non vogliano promulgar leggi di corta vita, e far prova di poco senno politico, debbono tener conto.

Ad ottenere pertanto l' unione dei sentimenti personali al sociali giova eccitar vivamente l'amor proprio di ogni elettore a procurare il trionfo del candidato di sua fiducia, e di più suscitare in ciascuno quella inquieta curiosità di tener dietro all' andamento dell' elezione per conoscere al più presto se il resultato è conforme al proprio desiderio. Ma la forza di questi sentimenti nel core della più parte degli uomini distratti dalle private faccende, non può essere che di breve durata. Se il legislatore con opportunità risvegliandoli sa pienamente soddisfarli, egli può star sicuro che all' elezione converranno pressochè tutti i cittadini, e ch' essa si compierà in un modo solenne e veramente degno di un popolo libero. Se invece ne trascura o ne contrasta il nascimento, accaderà il contrario.

E questo è ciò che per somma sventura han prodotto le nostre leggi elettorali. L' elezione del deputato richiede per ordinario tre o quattro giorni; quella degli ufficiali della guardia civica due o tre; e un egual numero di giorni vorrebbesi col progetto in esame statuire per la nomina dei consiglieri municipali. Ora domando io, qual sentimento personale il più vivo può risvegliarsi e sostenersi nell' animo dell' elettore per un sì lungo spazio di tempo? Come può lusingarsi di far trionfare il suo candidato se ignora se in tutti i giorni assegnati per la elezione interverranno quelli che parteggiano per il medesimo, e se non è sicuro di potervi intervenire egli stesso le quante volte si rinnoverà lo scrutinio? Nè alcuna gara elettorale può

sorgere, tostochè non è comandata la comparsa simultanea di tutti gli elettori a dare il voto, nè è prescritto lo spoglio dei suffragi immediatamente dopo averli dati. Tutto invece contribuendo a rendere freddi e indifferenti i cittadini in sì grave negozio, non è a maravigliarsi se sopraffatti dalle domestiche cure ne dimenticano l'importanza, e trascurano per ogni più piccolo impedimento di recarsi a rendere il voto. Ecco come una improvida legge paralizza quei sentimenti che per natura loro rafforzerebbero gli affetti sociali, e fa parere immeritevole dell'esercizio dei diritti politici un popolo che disgustato di tante lungaggini e di tante noje, non sa adattarsi a consumar molti giorni in una operazione la quale potrebbe compiersi in un solo. Lo spirito d'innovare ha indotto in mal punto i nostri legislatori a sostituire al metodo sancito dalle leggi oltramontane, pure seguitate in altre parti, un metodo difettivo, il quale porse non ha guari occasione a luttuosi eventi. Le deplorabili violenze, che con grave danno della nostra vanagloria di popolo per eccellenza civile turbarono le recenti elezioni, non sarebbero potute seguire, ove lo spazio di molti giorni richiesto a compierle, non avesse dato ai perturbatori agio di conoscerne l'avviamento, e il comodo ad impedirne con un delitto la consumazione. Pertanto confido che dalla nuova assemblea saranno in questa parte riviste e corrette le leggi elettorali finor promulgate, ed insieme riformato il progetto in esame.

Uopo è statuire, come nel Belgio, che per la nomina dei consiglieri comunali si trasmetta al domicilio di ciascuno elettore un invito a intervenire ad una adunanza del collegio in un determinato giorno. In questo si proceda alla nomina dei componenti il seggio appena comparso un discreto numero di elettori. Formato il seggio, il presidente proceda all'appello nominale de-

gli elettori per ordine alfabetico. Ogni elettore scriva nel bullettino che gli verrà consegnato tanti nomi quanti sono i consiglieri da nominarsi, e lo depositi nell'urna. Finito l'appello, il presidente senza frappor dimora proceda a richiamare quelli che al momento del primo appello non erano presenti. Ciò fatto, domandi se vi sono elettori che non abbiano votato; quelli che si presenteranno immediatamente saranno ammessi a votare, dipoi dichiarato chiuso lo scrutinio, passerà allo spoglio dei voti alla presenza degli elettori. Tutti quelli che avranno ottenuto più della metà dei suffragj sul numero totale dei votanti saranno proclamati consiglieri. Se in questo modo non resulteranno eletti tanti consiglieri quanti sono i posti si procederà subito a un secondo scrutinio, nel quale i voti saranno dati a coloro che ne abbiano avuti più nel primo scrutinio, ma in numero doppio di quello dei consiglieri che resteranno a eleggersi. Nel secondo scrutinio si dichiareranno vinti quelli che avranno avuto una maggiorità relativa di voti. In questo modo può ben ottenersi che in un sol giorno il processo elettorale sia compiuto a soddisfazione dell'universale. E nel caso in cui si reputi utile dividere in sezioni il collegio, non per questo crescerebbero le difficoltà di terminar tutto in un giorno. Dalle sezioni secondarie appena chiuso lo scrutinio dovrebbesi inviare alla sezione principale la cassetta contenente le schede, e quivi si procederebbe come si è detto di sopra, allo spoglio dei voti. Se il resultato generale portasse la elezione di tutti membri del consiglio dovrebbesene dar tosto avviso alle sezioni secondarie affinchè si sciogliessero; se restassero sempre alcuni membri da nominarsi; in questo caso il seggio della sezione principale dovrebbe inviar subito a ciascuna delle sezioni secondarie la lista dei nomi su cui debbe cadere il suffragio intimando il secondo scrutinio. Che se in qualche

raro caso, l'ora fosse troppo avanzata potrebbesi dare al presidente della sezione principale la facoltà di rimetterlo al giorno immediatamente successivo.

La semplicità di questo metodo pone gli elettori nel caso di sodisfar con zelo e con interesse al loro dovere; perchè un sacrifizio di poche ore nel corso di molti mesi non riesce gravoso ad alcuno.

L'art. 129 del progetto contiene una disposizione che pur mi sembra meritar riforma. Ivi è detto che il consiglio comunale e il collegio dei priori procedono per deliberazioni e stanziamenti vinti a pluralità di suffragi. In caso di parità il voto dell'ultimo consigliere per ordine di ruolo si conta solamente per *consultivo*. Questo disposto singolare e specioso stabilisce una novità che non intendo. Nelle tante leggi finora emanate non si è ammesso altro modo di vincere la parità se non col rendere preponderante il voto del presidente. E nel Belgio, ove si è voluto applicare nella sua pienezza il principio della maggiorità per lo stanziamento dei partiti, si è alcuna volta prescritto che in caso di parità il partito proposto si abbia per non vinto. Se non che a me parrebbe savio consiglio di non allontanarsi dal sistema comune il quale non presenta alcun pericolo. Vero è che si è temuto potere il presidente col suo doppio voto esercitare una influenza su quello dei consiglieri, ma questo rischio si dilegua statuendo che il primo a votare sia l'ultimo consigliere, e l'ultimo il presidente. Del resto se si tenesse fermo il mentovato articolo del progetto vedrebbesi sanzionata una disposizione ridicola che produrrebbe il solo effetto di diminuire il numero dei membri del consiglio. Infatti la voce dell'ultimo consigliere non potrebbe trasformarsi di deliberativa in consultiva al principio dell'adunanza, ma sol quando stretto il partito, sugli affari sottoposti all'esame del collegio, ne fosse resultata la divisione

dei votanti in due parti eguali. Allora togliendo il voto dell'ultimo consigliere resterebbe la maggiorità per la opinione opposta a quella da lui tenuta, che vincerebbe. Ma in questo caso, come può sul serio attribuirsi alla voce remossa la qualità di consultiva? A chi porgerà essa consiglio se al momento stesso in cui assume tal qualità l'affare è già finito e risoluto? E posto che l'ultimo consigliere fosse in tempo a dare il parere consultivo, come avrà virtù di persuadere i contrari opinanti quando non l'ebbe nell'atto che deliberava insieme con loro? L'assurdità di questa metamorfosi è patente. E a renderla più strana si aggiunge, come potendo il collegio dei priori essere spesso composto di un numero pari di membri, compreso il gonfaloniere, il caso di tòrre all'ultimo di essi la voce deliberativa si verificherebbe con frequenza. E allora meglio varrebbe costituirlo sempre di un numero impari di soggetti, di quello che porre l'ultimo nominato in una condizione incerta d'avere o no l'autorità di magistrato.

Il progetto non conferisce la facoltà di chiedere la convocazione del consiglio comunale a veruna parte degli individui che lo compongono; il che parrebbemi utile a stabilirsi, affinchè la inerzia o la mala voglia del gonfaloniere non chiudesse talvolta ai membri più zelanti del collegio ogni adito a provvedere agli urgenti interessi del comune.

Un'ultima osservazione, sempre risguardante la parte organica della legge, verserebbe sulla convenienza di riunire più comuni di un ristretto territorio in una sola. Vedo che il progetto le conserva tutte, nonostantechè avuto riguardo alla scarsa popolazione d'alcune sembrasse concorrere la utilità di unirle insieme e fonderle in una sola. Intendo che questa operazione venendo ad alterare tanti interessi costituiti da antico

tempo, richiede molta maturità di consiglio, nè può essere attuata senza il voto delle stesse comuni che dovrebbero esser fuse in una sola; ma non troverei mal fatto che in una disposizione transitoria della legge fosse espressa l'idea di richiamare al più presto le piccole comuni a deliberare sulla convenienza o no di riunirsi con altre.

A molte avvertenze mi richiamerebbe la seconda parte della proposta che determina le attribuzioni del consiglio comunale e del collegio dei priori. Ma poichè questa si ricongiunge intimamente con la legge compartimentale, di cui non intendo discorrere, così restringerò il mio esame a pochi articoli che con codesta legge non sono connessi.

Il progetto nell'art. 81 dichiara che gl'ingegneri e gli assistenti ai lavori sono impiegati comunali. E nell'art. 83 statuisce, doversi un ingegnere chiamare alla direzione dei lavori comunali quando sono di molta importanza e difficoltà; spettare al consiglio comunale il decidere se debba esservene uno fissamente addetto al servizio del comune, o se basti cercarlo quando vi son lavori da fare: in ogni caso la scelta dover cadere sopra qualcuno degli approvati dal consiglio degl'ingegneri.

Queste disposizioni lasciano in dubbio se siasi voluto restituire ai comuni la piena libertà di avere un ingegnere indipendente da ogni altra autorità amministrativa, ovvero se sia mantenuta l'antica condizione. Imperocchè gli approvati dal corpo degl'ingegneri sono di due categorie, o impiegati in quel dicastero, e però da esso dipendenti, ovvero aspiranti agli impieghi d'ingegneria e quindi privi d'ogni esperienza d'affari. Verrebbe così negato alle comuni il diritto di giovarsi dei lumi e del sapere di quei molti periti che, sebbene non approvati dal corpo degl'ingegneri, riscuo-

tono alcune volte una reputazione di capacità superiore a quella degli ascritti al corpo stesso. Occorre perciò o dare alle comuni piena facoltà di eleggere chiunque esercita quell'arte, ovvero pigliare di qui l'occasione per sottoporre ad un esame ogni individuo che intenda consacrarsi all'ufficio d'ingegnere.

Nel determinare le diverse autorità, a cui debbe farsi ricorso per l'approvazione o revisione dei più importanti decreti dei consigli municipali, la legge procede con poca uniformità; perchè ad ogni amministrativa dello stato, non lascia di attribuire qualche competenza nelle materie comunali. Alcuni affari aspettano la sanzione del ministro dell'interno, altri del consiglio di stato; alcuni reclamano un decreto del consiglio di prefettura, e del consiglio di stato, altri quello del consiglio di prefettura, e della corte dei conti. Quest'ordinamento così complicato dee senza dubbio rallentare l'azione dei corpi municipali e recare imbarazzo alla loro gestione. Ora io vorrei che una sola per ordinario fosse l'autorità amministrativa soprastante alle comuni, e vorrei del pari che alcuni affari si dichiarassero di competenza dei tribunali giudiziari d'appello, i quali procedessero a risolverli con metodo sommario e per urgenza. Così le comuni sarebbero sottratte dal pericolo delle influenze ministeriali, e ad un tempo contenute nei limiti della legalità senza ragione di lamento per parte d'alcuno. Noterò pure che gli art. 111 e 113 concedono al gonfaloniere ed al camarlingo il diritto di ricorrere dalle deliberazioni del consiglio comunale risguardanti i loro rendimenti di conti in primo grado al consiglio di prefettura, e poi al consiglio di stato. Ma non dicono se l'apertura della via amministrativa chiuda alle parti interessate le vie ordinarie di giustizia. E in ciò la legge dovrebbe spiegarsi con chiarezza, perchè se le precludesse, occorrerebbe nel secondo grado

di revisione sostituire al consiglio di stato l'autorità più competente della corte dei conti; se no, dovrebbe abbreviarsi il corso della via amministrativa per rimandare ai più presto le parti ai tribunali.

L'art. 115 dà facoltà ad una piccola porzione d'individui componenti il comune d'insorgere contro le deliberazioni prese dal consiglio per ottenere che ne sia sospesa l'esecuzione. Siffatto disposto offende il principio su cui riposano le istituzioni rappresentative, che cioè la volontà del maggior numero degli associati prevalga su quella dei meno. Il consiglio comunale è scelto dal maggior numero dei comunisti; quindi i di lui decreti debbono tenersi conformi al volere di essi. Non si può pertanto ammettere che una piccola minorità turbi l'azione libera dei magistrati municipali, e ne imponga alla maggioranza. E se con tale disposizione si fosse inteso tutelare l'interesse dei grossi possidenti contro qualche ingiusto aggravio imposto loro dalla moltitudine soverchiante dei piccoli, osserverei come a tal danno possano sottrarsi, invocando innanzi ai tribunali l'applicazione delle leggi civili.

Difettivo pure ed incompleto è il disposto dell'art. 131, il quale statuisce che le deliberazioni del consiglio comunale contrarie alle leggi veglianti son nulle. Imperocchè non dice chi debba provocare la dichiarazione di nullità, nè indica l'autorità competente ad emetterla. Lasciato perciò quell'articolo com'è ora concepito o rimane affatto inutile, o espone i decreti del consiglio comunale al rischio d'esser annullati dall'autorità governativa per ogni più piccolo pretesto d'inosservanza di legge. La correzione dovrebbe a senso mio farsi con la seguente aggiunta. « Il consiglio di prefettura appena avuta notizia delle deliberazioni che gli sembrassero contrarie al disposto delle leggi, dovrebbe inviarle al procurator generale della suprema corte di cassazione,

la quale sentito il di lui parere pronunzierebbe il suo giudizio irretrattabile ».

Non posso dar fine a queste brevi avvertenze senza esternare un desiderio che attiene più alle parti accessorie che alle sostanziali del progetto. In molti articoli son rammentate per modo generico alcune leggi risguardanti materie di competenza comunale, e n'è confermata l'osservanza. Indicherò fra le altre quelle relative all'amministrazione dei beni delle comunità, alle vie pubbliche, al corso delle acque e dei fiumi, ai pesi e misure; quelle che regolano le fiere e i mercati, l'occupazione del suolo pubblico, la pubblica igiene, gl'istituti e i luoghi pii dependenti dai comuni. Ora io farei voto, affinchè queste leggi fossero unite al regolamento organico delle comunità previe alcune diligenze. Dovrebbe il consiglio di stato pigliarsi la cura di raccorle, ed esaminare se veramente provvedano a tutto; e in quei che non provvedessero proporre la riforma o il complemento. Terminata questa operazione, le assemblee legislative dovrebbero portarvi sopra la loro considerazione e decretar poi che tutte insieme unite alla legge organica costituissero il codice municipale. Comprendo bene che l'impresa non è sì facile come a prima vista appare, ma se una volta non si pone mano ad eseguirla, il caos delle leggi che da tanto tempo nuoce al buon andamento delle pubbliche amministrazioni non si rischiarerà; nè i collegj municipali avranno agio di conoscere quali e quante leggi regolino le materie di loro competenza, quali e quante debbano fare osservare ai comunisti. Lasciarli su ciò nell'incertezza, ora che vengono tolti di mezzo i cancellieri comunitativi, i quali sapevano per lo passato fornire le opportune indicazioni, sarebbe un grave pericolo, e un imperdonabile errore. L'azione dei nuovi magistrati municipali si arresterebbe e svierebbe fin di principio, ed ancor questa delle politiche novità per non

essere stata sapientemente ordinata, e provveduta di quelli aiuti che all'inesperienza dei cittadini soccorrano, porgerebbe per nostra sventura un altro maligno pretesto a chi ci predica inetti a usare il benefizio delle pubbliche libertà.